



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO SAPONARA

Via Firenze - Saponara (ME) - Tel. /Fax 090/333120
Via Antonello – Spadafora – Tel./Fax 090/9941778
Corso F. Saija, 86 – Rometta Marea – Tel./Fax 090/9961742
Cod. fiscale: 97062220831 - Cod. meccanografico: MEIC87400N
e-mail: meic87400n@istruzione.it- pec: meic87400n@pec.istruzione.it
sito web: www.icsaponara.edu.it
Codice univoco ufficio UF4TSQ

Circolare n. 142

**Ai docenti
Al DSGA
Al personale ATA**

Oggetto: Obbligo vaccinale per il personale scolastico - Decreto Legge n. 72 del 26/11/2021 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”

Comunico che il decreto legge di cui in oggetto ha introdotto, nell'ambito delle misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, anche l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico a far data dal 15 dicembre 2021. Nell'attesa dell'emanazione di norme attuative e di specifiche indicazioni ministeriali, resta fermo quanto disposto nel Decreto Legge 172 del 26 novembre 2021 che si allega alla presente e del quale si raccomanda un'attenta lettura.

Si riassume qui di seguito quanto prescritto dalla norma.

A decorrere dal 15 dicembre, l'obbligo vaccinale è esteso anche a chi, avendo completato il ciclo primario vaccinale da almeno 5 mesi, ma non oltre i 9 mesi dopo, dovrà effettuare la terza dose.

Il dirigente scolastico è tenuto a verificare, a partire da quella data, il rispetto dell'obbligo vaccinale e ad invitare gli inadempienti a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione dalla stessa (a tal proposito consultare la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 35309 del 04/08/2021 allegata), ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni dall'invito o, comunque, l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli interessati a trasmettere non oltre 3 giorni dalla somministrazione la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione. In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro:

- a) dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario entro la data prevista;
- b) della somministrazione della dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'art. 9, c. 3, del D.L. 52/2021.

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi, e non più di 12 mesi, a far data dalla medesima somministrazione.

Alla presente si allegano:

- 1. Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172 Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali
- 2. Circolare 1889 del 07/12/2021 diramata dal Capo Dipartimento Ministero Istruzione, Dott. Stefano Versari, concernente "Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Obbligo vaccinale per il personale della scuola. Suggestiamenti operativi".
- 3. Circolare del Ministero della Salute prot. n. 35309 del 04/08/2021- su "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Emilia Arena

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa